

CONTRIBUTO TECNICO PER VAS - SCOPING

Comune di Fonteno – Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Con nota del Comunità Montana Laghi Bergamaschi (prot. Ente n. 9178 del 09/05/2025, prot. ARPA n. 73058 del 09/05/2025) è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione del Rapporto preliminare e di convocazione della prima seduta della Conferenza di Valutazione inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Fonteno.

Le comunicazioni di cui sopra riguardano anche la messa a disposizione, sul sito web regionale SIVAS e su quello comunale, dei documenti aggiornati sul portale SIVAS al 09/05/2025 e di seguito elencati:



Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (09/05/2025)

Come ARPA Lombardia in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro rapporto ambientale e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e ciò nondimeno rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

1. Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) sarebbe sempre opportuno fornire un raffronto funzionale (comprendente testi normativi, estratti cartografici, ecc.) tra lo stato attuale vigente e quello di progetto (oggetto della presente Variante) della pianificazione territoriale comunale evidenziando così le effettive modifiche e/o nuovi elementi introdotti. Tutto ciò va nella direzione di facilitare e consentire ai soggetti competenti in materia ambientale (e non solo) di comprendere al meglio sia le modifiche/nuovi elementi introdotti sia le eventuali interazioni con aspetti di natura ambientale e non.

2. Suggerimenti per la stesura del Rapporto Ambientale e della relazione del Documento di Piano

Nel *Rapporto Preliminare* si prende positivamente atto della preliminare ricognizione inerente allo stato di fatto degli ambiti di trasformazione del PGT vigente. Nel futuro rapporto ambientale, e/o nella futura relazione del Documento di Piano, si chiede di confermarla/rivederla delineando, mediante un quadro sinottico, lo stato di progetto degli ambiti di trasformazione \ piani attuativi del PGT vigente. In altre

parole, si chiede di indicare se tali ambiti saranno da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante in questione. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici d'intervento degli ambiti di trasformazione, è opportuno che si possa procedere, contestualmente al quadro sinottico sopracitato, con un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post Variante.

Inoltre, si chiede che nel futuro rapporto ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi / aggiornamento delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale e delle aree di trasformazione confermate (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06).

Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del comune di Fonteno (es. presenza zone di tutela e rispetto di sorgenti/pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, fasce d'inedificabilità d'impianti di depurazione, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica e dissesti, classe della zonizzazione acustica, etc.).

La medesima analisi esaustiva di cui sopra inerente a "...le caratteristiche ambientali... delle aree significativamente interessate..." dovrebbe essere condotta anche per le opzioni di dimensioni più significative che saranno eventualmente messe in campo ex novo nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di questa specifica variante. Infatti, a seguito della modifica dell'art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., si rammenta che anche le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono comunque da assoggettare a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e quindi devono essere analizzate dal punto di vista della loro sostenibilità.

Nell'ambito dell'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, effettuata contestualmente al rapporto ambientale, si suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di redigere apposite schede puntuali grazie a cui, mediante check-list, si possano valutare tutte le criticità sopra elencate.

Inoltre, nel *Rapporto Preliminare* è presente un'analisi preliminare del quadro di riferimento normativo e programmatico e del quadro di riferimento ambientale, non risultando però del tutto esaustiva. A completamento di quanto ricostruito, si suggerisce pertanto di integrare e aggiornare in forma sintetica il quadro conoscitivo e ambientale comunale puntando l'attenzione, per ciascun aspetto conoscitivo pertinente (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e per ciascuna matrice ambientale/vulnerabilità (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, etc.), sull'esposizione delle eventuali modifiche quantitative e/o qualitative intervenute e sulle eventuali criticità intervenute dopo lo scoping e/o dopo l'approvazione del PGT vigente.

A sintesi del quadro conoscitivo, si invita a individuare gli elementi di criticità e sensibilità ambientale che caratterizzano il territorio comunale, ritenendo particolarmente importante valutare, nell'ambito dei processi di VAS, se e in quale misura l'attuazione della variante possa incidere sulla tutela e sulla valorizzazione delle sensibilità ambientali.

Con riferimento alle componenti ambientali da approfondire e aggiornare nel Rapporto Ambientale (a titolo non esaustivo e solo di esempio), si segnalano nel seguito fonti informative e spunti di approfondimento.

Clima

Si coglie l'occasione per ricordare che il sito web di ARPA ospita una sezione dedicata alla rete regionale di monitoraggio meteorologico gestita dall'Agenzia (<https://www.ARPAlombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx#/topPagina>) dalla quale possono essere reperiti dati e informazioni relativi alle stazioni di rilevamento presenti sul territorio provinciale, nonché le sintesi meteoclimatiche annuali relative al territorio regionale.

Qualità dell'aria

Ai fini di un inquadramento di carattere generale relativo a questa tematica, nel *Rapporto Preliminare* viene citato l'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventario EMissioni ARia), realizzato da ARPA Lombardia per conto di Regione Lombardia. Si ricorda in aggiunta che, per ulteriori approfondimenti, nella medesima sezione sono disponibili le relazioni conclusive delle campagne effettuate con laboratorio mobile e i risultati delle simulazioni modellistiche finalizzate a restituire una stima delle concentrazioni di PM10, PM2.5, NO₂ e O₃ nei Comuni lombardi, e, in aggiunta è possibile consultare anche il Rapporto annuale sulla qualità dell'aria in Provincia di Bergamo (ultima edizione 2020).

Acque superficiali e sotterranee

Nel *Rapporto Preliminare* vengono presi in considerazione alcuni documenti programmatici regionali di interesse senza comunque approfondire ulteriormente il quadro comunale.

Ai fini di un inquadramento più approfondito e aggiornato, dalla sezione dedicata alle acque presente sul sito web di ARPA possono essere reperiti i rapporti sullo stato delle acque superficiali e sotterranee in Regione Lombardia e la documentazione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Lombardia (Anno 2021). Per ulteriori approfondimenti alla scala locale, si segnala che dalla sezione 'Dati e indicatori' del sito web di ARPA possono essere reperiti i dati analitici relativi alle stazioni di rilevamento delle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Inoltre, nel *Rapporto Preliminare* non è presente un'analisi che riporti informazioni circa eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione. Si chiede quindi di completare il quadro ambientale con le informazioni del caso attinenti a tali aspetti, considerando che la parte del territorio urbanizzato di Fonteno si trova inserita all'interno dell'agglomerato "Sebino-Paratico" AG01713401 e quindi servito da pubblica fognatura.

Si ricorda inoltre che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente

all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di effettuare un'accurata descrizione del sistema di depurazione delle acque reflue per tutte le località appartenenti al territorio comunale, valutando l'efficienza e la capacità (effettiva e di progetto) degli impianti, al fine di poter successivamente vagliare, rispetto a tali elementi, le previsioni che saranno individuate nella variante di Piano. Si ricorda che eventuali criticità che potranno emergere attraverso una adeguata valutazione ambientale devono rappresentare un fondamentale elemento di attenzione per una corretta pianificazione e per la valutazione di compatibilità delle scelte edificatorie.

Per quanto riguarda gli scarichi, si suggerisce di approfondire la tematica sia in termini qualitativi sia quantitativi, verificando la necessità di introdurre eventuali accorgimenti progettuali (depuratori consortili, separazione-trattamento delle acque di prima pioggia, vasche volano, sfioratori, etc.), volti a preservare i ricettori degli scarichi. A tal fine si consiglia di inserire all'interno del Rapporto Ambientale un elenco relativo agli insediamenti produttivi (industriali, artigianali e/o commerciali) distinguendo quelli che scaricano in fognatura da quelli che scaricano in acque superficiali.

Suolo

Si prende atto positivamente che all'interno del documento *Rapporto Preliminare* questa tematica è stata analizzata in riferimento a diversi aspetti.

In aggiunta, si suggerisce di sviluppare anche un'analisi dell'evoluzione degli usi del suolo, utilizzando a tal fine le diverse soglie temporali disponibili per la banca dati DUSAF reperibili dal Geoportale di Regione Lombardia (pur essendo comunque citato il DUSAF nella documentazione messa a disposizione ma senza citarne le soglie temporali di riferimento), da cui può essere reperita anche la Carta dell'uso agricolo del suolo (SIARL), dagli anni 2012 al 2019 per ulteriori approfondimenti della tematica. Quale ulteriore fonte informativa, si segnala il sito web dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), dal quale possono essere reperiti ulteriori elementi conoscitivi inerenti alle tematiche del consumo di suolo, degli usi del suolo agricolo e forestale e dei sistemi verdi.

Attività antropiche

In merito a tale tematica si segnala che:

- dal Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR), ospitato sul sito web del Sistema informativo regionale rifiuti (Cfr. <https://www.cgrweb.servizirl.it/cgrweb/menu.do?method=home>), possono essere reperiti dati tecnici e amministrativi relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti, agli impianti a fonte rinnovabile alimentati anche solo parzialmente da 'biomasse rifiuti' e agli impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane;

- il sito web Open Data Lombardia raccoglie gli elenchi delle aziende soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle attività a Rischio di Incidenti rilevanti (RIR) presenti sul territorio regionale (Cfr. <https://www.dati.lombardia.it>).

Rumore

L'Amministrazione Provinciale di Bergamo, con il supporto tecnico di ARPA Lombardia, ha predisposto la 'mappatura acustica' delle strade provinciali caratterizzate da un traffico veicolare superiore ai 3.000.000 v/a e ai 6.000.000. La mappatura acustica costituisce una rappresentazione del rumore generato dal traffico veicolare nell'intorno delle infrastrutture stradali ed è prevista dal D. Lgs. 194/2005 quale base conoscitiva funzionale alla redazione del 'Piano d'Azione', previsto dal medesimo decreto legislativo per l'individuazione delle misure volte alla gestione delle criticità rilevate dalla mappatura acustica. La Provincia di Bergamo ha predisposto il Piano d'Azione nel 2018 e ha provveduto a un suo aggiornamento nel 2021. Si rimanda al sito web dell'Amministrazione Provinciale per ulteriori approfondimenti (Cfr. <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2163>).

Energia

Per l'eventuale approfondimento di questa componente, si segnala il sito web EnergiaLombardia (Cfr. <http://www.energiailombardia.eu/>), nel quale è ospitato il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA20) e dal quale possono essere reperite ulteriori informazioni relative, ad esempio, al processo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale e agli impianti per la produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili (FER) presenti sul territorio regionale.

Al fine di descrivere nel modo più preciso possibile lo stato ambientale, si consiglia inoltre di citare le fonti utilizzate nel quadro di riferimento ambientale.

3. Monitoraggio PGT

Innanzitutto, si coglie l'occasione per ricordare che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, *"le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione"*.

Viste le difficoltà emerse per diversi Comuni nel condurre monitoraggi complessi e articolati, si ribadisce che potrebbe essere più funzionale selezionare pochi indicatori davvero utili, facilmente popolabili e performanti nel restituire all'amministrazione cittadina un quadro ambientale che consenta, in ogni momento, di valutare la sostenibilità delle scelte di pianificazione.

Si consiglia, dunque, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, di orientare il futuro monitoraggio con indicatori efficaci, da scegliere tra quelli proposti dal Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica MASE recentemente negli *“Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali”*¹. Preme sottolineare che gli indicatori presenti nel documento emesso dal MASE appaiono in numero ridotto rispetto a quelli proposti all'interno della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e soprattutto tali indicatori sono alla portata dei Comuni, senza il ricorso massiccio a fonti esterne per l'approvvigionamento dei dati.

Fermo restando che gli indirizzi del MASE sopracitati individuano indicatori di processo e di contesto che possono essere gestiti in autonomia dai Comuni, in merito ad un'eventuale collaborazione con ARPA Lombardia per la raccolta dei dati utili al futuro Piano di Monitoraggio, si ricorda che tale aspetto dovrà essere preliminarmente concordato con l'Agenzia stessa e non può essere garantito a priori allo stato attuale. Altresì potranno essere presi in considerazione tutti quei dati, reperibili sul sito internet dell'Agenzia, che derivino dalle attività effettuate nell'ambito dei programmi ordinari e che possano essere considerati utili alla redazione dei report previsti nel Piano di Monitoraggio.

In aggiunta, in merito alla possibilità di utilizzo del sistema informativo dedicato al monitoraggio dei Piani di Governo del Territorio messo a disposizione dei Comuni da parte di Regione Lombardia (SIMON), si rende noto che vi sono informazioni circa la possibile dismissione di questo applicativo nel prossimo futuro, visti i recenti sviluppi normativi che hanno inteso correlare il monitoraggio dei Piani urbanistici generali dei Comuni alle strategie nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile.

Infine, alla luce di quanto sopra segnalato circa gli indicatori del futuro monitoraggio, si coglie l'occasione per ricordare che sono stati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica i seguenti indirizzi:

- *Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.Lgs.152/2006);*
- *Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali.*

I due documenti forniscono una metodologia di approccio per misurare la sostenibilità di piani e programmi anche alla luce delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Essi hanno anche la finalità di accompagnare le autorità procedenti nella stesura del piano di monitoraggio ambientale e dei rapporti periodici di monitoraggio ambientale.

4. Coerenza con altri strumenti pianificatori

Nel *Rapporto Preliminare* è riportata una prima analisi dei contenuti di diversi strumenti di pianificazione sovracomunale. Tuttavia, tale trattazione non può essere equiparata ad una vera e propria analisi di coerenza con le previsioni e i contenuti dei piani sovraordinati, in quanto, trovandosi nella fase iniziale di

¹ disponibile, assieme agli indirizzi operativi per gli altri piani e programmi, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/4171>

scoping, la Variante è stata attualmente costruita con previsioni generiche senza che esse vengano concretizzate con contenuti e misure ben precise.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo (e valido per quanto applicabile) di Piani pertinenti con cui potrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Piano cimiteriale;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d'Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Piano Urbano del Traffico;
- Piano Urbano della mobilità;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e consortile;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano d'Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

In merito al **Piano di zonizzazione acustica comunale**, si rileva da fonti web di Regione Lombardia (*Elenco Comuni Zonizzati - Dati Aggiornati Al 31/07/2020*²) che il Comune di Fonteno è dotato di piano di zonizzazione acustica comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale N.11 del 17/05/2013.

Ad ogni modo, si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento, considerando che, ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica.

Si coglie altresì l'occasione per sottolineare che il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002, **non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).**

² Cfr. <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a18289b9-0753-4f25-b91e-e75f463c72b6/Classificazione+acustica+-+stato+zonizzazione+al+31-07-2020.pdf>

5. Vincoli

In merito all'individuazione della vincolistica a carattere ambientale e non, si chiede che nelle tavole della variante in questione venga aggiornata la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio comunale. A tal proposito si ricorda di implementare in dette tavole tutte quelle perimetrazioni di vincolo che interessano direttamente il territorio comunale, comprese quelle che possono derivare anche da elementi esterni al confine comunale: è il caso, ad esempio, di un pozzo/sorgente ad uso potabile o di un corso d'acqua o di un cimitero situato in un comune limitrofo la cui fascia di rispetto insiste anche parzialmente sul territorio in esame.

Per una più agevole consultazione della documentazione di supporto alla variante in questione, si chiede che nel futuro rapporto ambientale siano indicati i riferimenti delle diverse tavole di rappresentazione di tutti i vincoli insistenti sul territorio comunale.

Si segnala la presenza nel territorio di Fonteno di alcuni tracciati di linee elettriche ad alta tensione (tracciato in senso N-S in corrispondenza del confine comunale orientale). Per quanto concerne le relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA), meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto (da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05), dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate, così come per le medie tensioni. Riguardo a quest'ultima tipologia, si suggerisce di prenderne in considerazione la relativa rappresentazione cartografica solamente qualora ritenuta significativa. Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 µT.

Alla luce della presenza sul territorio comunale del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità dei Laghi Bergamaschi – Alto Sebino, si richiama quanto enunciato dal l'art.48 c.3 della L.R. 31/2008 e cioè che *“gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici”*. Si suggerisce pertanto di prenderne in considerazione e analizzare i relativi contenuti, mettendo in evidenza i “tipi forestali” esistenti sul territorio comunale.

Ad ogni modo, sembra opportuno ricordare che, nelle apposite cartografie di vincolo della futura variante, vengano ricomprese tutte quelle perimetrazioni vincolanti in tal senso (ad esempio *boschi non trasformabili, boschi trasformabili con compensazioni, ...*).

6. Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo

L'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il

13 marzo 2019, implica che i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, **soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli**. In correlazione alla L.R. 31/2014 e a seguito dell'approvazione dell'integrazione del PTR di cui sopra, a novembre 2020 è stata approvata anche la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

La norma non fissa l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione. Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le varianti urbanistiche fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, **si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di Fonteno di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero**.

7. Censimento edifici con criticità e Ambiti di Rigenerazione Urbana

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019). Nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di relazionare in merito agli esiti del censimento previsto ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05 da svolgere, fatte salve eventuali proroghe sopraggiunte, entro il 31/12/2020 (art. 28 L.R. 18/2020).

La L.R. 18/2019 prevede anche l'individuazione di eventuali Ambiti di Rigenerazione Urbana o ARU (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

8. Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

Nell'ambito del futuro rapporto ambientale della variante generale in corso di valutazione, ai fini della valutazione delle opportune scelte di pianificazione territoriale, si ritiene utile che venga presa in considerazione l'individuazione (e se del caso la localizzazione su cartografia) delle eventuali superfici soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale.

A tal proposito e relativamente ai siti da inserire in cartografia del PGT, si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348 (Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati).

Fermo restando che quanto inserito nella suddetta anagrafe di ARPA Lombardia/Regione Lombardia potrebbe non essere aggiornato, preciso e completo, si rileva che non esiste nessun sito censito nella suddetta banca dati (aggiornamento relativo al mese di maggio 2025).

Qualora, tra la fase di scoping attuale e la fase di valutazione della proposta di variante generale, dovessero modificarsi le aree soggette ad indagini preliminare, caratterizzazione e bonifica, dovrà esserne dato riscontro sia a livello cartografico sia a livello descrittivo nel futuro rapporto ambientale.

9. Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT

A seguito delle verifiche della scrivente Agenzia sugli applicativi cartografici disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia (PGRA 2022, PAI Vigente, ...), si conferma la presenza sul territorio comunale delle perimetrazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati come il PAI e il PGRA. In dettaglio si rileva che:

- le perimetrazioni dei dissesti PAI sembrerebbero essere riportate nella vigente componente geologica comunale (alla luce della documentazione disponibile sull'applicativo digitale di Regione Lombardia MULTIPLAN-PGTWEB) con perimetrazioni differenti rispetto a quanto riportato nell'applicativo cartografico *PAI Vigente*;
- le perimetrazioni delle aree allagabili afferenti al PGRA riportate nell'applicativo cartografico *PGRA Vigente* sembrerebbero non interessare il territorio comunale di Fonteno.

In relazione a quanto sopra, andrebbe verificata anche la presenza di eventuali aggiornamenti agli elaborati del PAI in modo che, interessando eventualmente il Comune di Fonteno, possano essere recepiti nella componente geologica (che sulla base di quanto dedotto nel *Rapporto Preliminare* sarebbe attualmente in fase di aggiornamento).

Pur nell'eventualità di ricadere in uno dei casi di esclusione di cui alla D.G.R. 02/08/2018 n. XI/470, si chiede anche di valutare la possibilità di rendere disponibili detta Componente fra gli allegati della citata Proposta e/o inserire un'esauritiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale ai fini dell'analisi di coerenza con le previsioni della nuova Proposta di Piano.

Quanto sopra richiamato viene suggerito alla luce del fatto che le approvazioni dei diversi Piani (Proposta di Piano e Componente Geologica) non sempre sono temporalmente allineate.

10. Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile

In riferimento al presente aspetto, il territorio comunale di Fonteno è posizionato nella classe a **bassa criticità idraulica (classe C)** ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Si ricorda pertanto che, ai sensi dell'art.14 comma 2 del regolamento regionale sopracitato, i Comuni ricadenti in zona C “sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui al comma 8. [...] hanno comunque facoltà di redigere lo studio comunale di gestione del rischio

idraulico di cui al comma 7, soprattutto qualora vi sia evidenza di allagamenti all'interno del territorio comunale".

Inoltre, i tempi concessi per la redazione del Documento Semplificato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del reg.n.7/2017 e s.m.i., dovranno coincidere con quelli previsti per l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i..

Pertanto, non essendo a conoscenza se il Comune abbia intrapreso il percorso di redazione di tale documento programmatico, si invita il Comune a tenere conto di tale aspetto nelle future scelte di pianificazione territoriale oltre che all'ottemperanza di quanto stabilito dal disposto normativo sopracitato, valutando la possibilità di rendere disponibili i relativi elaborati fra gli allegati della citata Proposta e/o inserire un'esauritiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale.

11. Risparmio della risorsa idrica

Negli ultimi anni si sono verificati lunghi periodi di siccità che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica. Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di prevenire la penuria d'acqua, oltre che con il recupero delle perdite di rete, anche attraverso la predisposizione di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle acque piovane nei nuovi edifici.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n.2/2006, si ricorda una delle misure da adottare a favore del risparmio idrico e cioè l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

Ove non già provveduto, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, può risultare utile un richiamo all'obbligo di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

In merito a questo obbligo si ritiene opportuno che lo stesso debba essere sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di quelle tipologie di nuove edificazioni che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico).

12. Superfici drenanti

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree a verde profondo e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli alberi, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel Regolamento Edilizio tipo nazionale, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, **da recepirsi**

obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695).

Per le definizioni, quali quella di superficie permeabile, incidenti sulle previsioni dimensionali urbanistiche, il recepimento va effettuato entro la prima revisione complessiva di tutti gli atti di PGT.

Qualora ciò non fosse ancora avvenuto, si chiede di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare il PGT di Fonteno (e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio) alla definizione di superficie drenante del regolamento edilizio tipo nazionale.

13. Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici

La Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis, aveva esonerato (ed esonera essendo tuttora in vigore) i Comuni lombardi dal rispetto del DM 1444/98 fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

In generale, al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, l'obiettivo della Legge 10/2013 è quello di rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate (azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale), di aumentare le aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica) prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e di aumentare le aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, grazie all'ombreggiatura e all'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo³ e rendere i centri urbani più resilienti ai cambiamenti climatici.

Perciò, il Comune di Fonteno, reso edotto in merito a quest'ultimo aspetto, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

14. Rete Ecologica Comunale (REC) e Biodiversità

Non è noto se il Comune di Fonteno sia già dotato di un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC).

Ad ogni modo, si chiede di fornirne un riscontro nel futuro Rapporto Ambientale prevedendo anche la trattazione della componente biodiversità nelle apposite schede da redigere per gli interventi significativi delle future azioni di Piano come da suggerimento di cui sopra (Cfr. Capitolo *Suggerimenti per la stesura del Rapporto Ambientale e della relazione del Documento di Piano*).

In riferimento alla REC, occorre precisare che gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

³ Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:

<http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

- 1) fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
- 2) fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
- 3) fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

Si fa presente al Comune che, ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale completa ed efficace, servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

- descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (schede puntuali descrittive);
- individuazione degli habitat di pregio;
- ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Quindi, l'eventuale studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di misure ad hoc (non generiche) per il suo mantenimento o per la sua implementazione (es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

Dunque, qualora si debba ricorrere alla sua definizione ex-novo oppure se ne renda necessaria una sua rivisitazione e/o aggiornamento, affinché si possa raggiungere un risultato efficace e di valore, è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di idonee figure professionali in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo, da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Quanto affermato risulta confermato dalle raccomandazioni contenute nella procedura della Comunità Europea EU Pilot 6730/14/ENVI (Attuazione in Italia 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) nella quale si richiede che siano

professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche a redigere gli Studi d'Incidenza ed eseguire la Valutazione d'Incidenza (VINCA), e cioè professionisti in possesso di una laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente. In analogia alla VINCA, anche gli studi propedeutici alla progettazione della REC dovrebbero essere effettuati da figure professionali con adeguate conoscenze e in possesso di lauree idonee.

In aggiunta, dall'analisi delle cartografie disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia, è stato possibile osservare come il territorio comunale di Fonteno è interessato dalla presenza delle aree delimitate per organismi nocivi (Reg.UE 2016/2031) presenti in Lombardia, in particolare nelle zone cuscinetto del coleottero *Popillia japonica* (intero territorio comunale), nella zona protetta del Colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora* (intero territorio comunale) e nella zona infestata della Flavescenza dorata della vite *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* (intero territorio comunale).

I riferimenti relativi sono reperibili on-line ai seguenti link:

– **COLEOTTERO POPILLIA JAPONICA**

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/insetti-e-acari/popillia-japonica>

– **COLPO DI FUOCO BATTERICO - ERWINIA AMYLOVORA**

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/batteri/erwinia-amylovora>

– **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE PHYTOPLASMA**

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/virus-viroidi-e-fitoplasmi/red-flavescenza-sfr>

Tutto quanto sopra al fine di fornire elementi utili ad una progettazione di una Rete Ecologica Comunale efficace ed efficiente e che possa abbracciare diversi aspetti legati alla biodiversità da tutelare ma anche da limitare.

Infatti, le reti ecologiche rappresentano strategie di gestione e pianificazione che implementano le azioni territoriali e che sono volte a mitigare gli effetti della frammentazione. **Solo un'attenta e corretta pianificazione del territorio, condotta seguendo metodi adeguati dal punto di vista ambientale ed ecologico, può permettere di evitare la degradazione dell'ambiente e di perseguire lo sviluppo sostenibile.**

Infine, risulta quindi essenziale l'integrazione tra il progetto di rete ecologica e le previsioni dei piani territoriali locali (Furlanetto et al., 2005 “*La rete ecologica del Parco del Ticino*”).

15. Distanze da allevamenti

In merito alle distanze da applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi, si propone di applicare quelle ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 “*Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*” (paragrafo 3.1), inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il **principio di reciprocità** e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per quanto concerne gli allevamenti a carattere familiare, è possibile considerare quale riferimento indicativo quanto espresso nell'art. 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, quale utile riferimento disponibile in materia, seppur non più in vigore in quanto superato da Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16).

16. Inquinamento Luminoso

In merito a tale aspetto si richiamano di seguito i principali contenuti della L.R. 31 del 5 ottobre 2015.

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con Dgr nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Non risultando chiaro dall'analisi del *Rapporto Preliminare* se lo stesso Comune sia provvisto di DAIEo PRIC, si coglie l'occasione della presente fase di scoping del PGT per informare il Comune di Fonteno che la carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità possibilmente da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale. Si suggerisce pertanto di prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso della pubblica illuminazione e non solo. Tali documenti dovranno essere corredati di cronoprogramma esecutivo e dovranno prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

17. Energie rinnovabili negli edifici pubblici

Si coglie l'occasione per evidenziare che è stata promulgata una nuova Legge Regionale atta ad assegnare un ruolo agli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti: la L.R. del 11/04/2022 n.6 (BURL n. 15 Suppl. del 13/04/2022).

Essa prevede che i Comuni, a seguito dell'individuazione da parte di Regione Lombardia di appositi criteri, trasmettano in Regione gli elenchi degli immobili di proprietà utilizzabili per la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'energia.

In vista di questo adempimento, o comunque anche a prescindere da esso, si chiede di relazionare nell'ambito del futuro rapporto ambientale in merito agli interventi di efficientamento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili, effettuati e/o programmati negli edifici pubblici del territorio.

18. Mobilità sostenibile

Si segnala la recente L. 11/01/2018 n.2 "*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*", il cui art. 8 comma 5 (tra le disposizioni per i Comuni) prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Infatti, nell'ottica di contenere l'inquinamento atmosferico, la mobilità ciclopeditone dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, peraltro, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori. A tal proposito, la scrivente Agenzia suggerisce di cogliere l'occasione della presente revisione al PGT per prevedere lo sviluppo di una rete ciclopeditone all'interno del comune per raggiungere i principali edifici comunali e di una rete con i comuni confinanti, evidenziando, eventualmente anche a livello cartografico, i percorsi esistenti e di progetto.

Inoltre, sempre in riferimento alla mobilità sostenibile, si coglie l'occasione per mettere in evidenza la pubblicazione del D.Lgs. 257/2016 (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3), in cui sono contenute le misure per il potenziamento della rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Grazie alla disposizione obbligatoria di detto decreto di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il 31/12/2017, si sottolinea che anche le ristrutturazioni di edifici e i nuovi edifici non

residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e le ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative devono essere assoggettati alle misure sopracitate (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

Responsabile del procedimento:	dott. geol. Paolo Perfumi	tel: 035.4221.831	mail: p.perfumi@ARPA Lombardia.it
Referenti dell'istruttoria:	dott. geol. Elio Canini	tel: 035.4221.805	mail: e.canini@ARPA Lombardia.it